



IN QUESTO NUMERO

- Proroga dei Bilanci solo per Città metropolitane e Province: conferenza Stato-città ed autonomie locali 16 luglio 2015.
- Conferenza Stato-città ed autonomie locali: Parere favorevole sulla revisione del gettito dell'IMU per l'anno 2014 sui terreni montani e ripartizione del contributo di 530 milioni attribuito ai Comuni dal decreto legge n. 78 sugli Enti locali.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: al via la rilevazione delle partecipazioni pubbliche per il 2014.
- Anticorruzione: Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017.
- GSE: "Fatture Energy" emesse dagli operatori nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- Ministero dell'Interno: Comunicato del 13 luglio 2015 relativo all'erogazione di risorse erariali.
- Ministero dell'Interno: Comunicato del 16 luglio 2015 - relativo all'aggiornamento dei dati resi noti il 15 aprile 2015 relativi alla divulgazione riepilogativa dell'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale 2015.
- Corte dei Conti: Assunzioni a tempo determinato e contratti ex art. 110 TUEL e ricollocazione dei dipendenti degli enti di area vasta - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte.

Proroga dei Bilanci solo per Città metropolitane e Province: conferenza Stato-città ed autonomie locali 16 luglio 2015.

L'articolo 151, comma 1 del Testo unico sugli Enti locali - modificato dall'articolo 1, comma 510, lett. a), della legge n. 190/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 - dispone che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che tale termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In presenza di motivate esigenze, il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato differito:

- dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 dal decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2014, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 dicembre 2014;

- al 31 maggio 2015 dal decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2015, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 marzo 2015;

- al 30 luglio 2015 dal decreto del Ministro dell'interno del 13 maggio 2015, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 maggio 2015.

Con comunicato del 16 luglio 2015 si rende noto che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha espresso parere favorevole al differimento del termine di approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2015, per le sole Città Metropolitane e per le Province - e non anche per i Comuni - dal 30 luglio al 30 settembre 2015.

Il differimento del termine per le Città Metropolitane e le Province si basa sulla possibilità di nuove disposizioni che potranno essere introdotte in sede di conversione del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e che, pertanto, sarebbero pubblicate in Gazzetta dopo la scadenza dell'attuale termine del 30 luglio.

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000274_Comunicato%20della%20Conferenza%20Stato-citta%20del%2016%20luglio%202015.pdf

Conferenza Stato-città ed autonomie locali: Parere favorevole sulla revisione del gettito dell'IMU per l'anno 2014 sui terreni montani e ripartizione del contributo di 530 milioni attribuito ai Comuni dal decreto legge n. 78 sugli Enti locali.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 16 luglio 2015, ha espresso parere favorevole sulle due note metodologiche relative rispettivamente alla revisione del gettito dell'IMU per l'anno 2014 sui terreni montani, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 4/15, ed alla ripartizione del contributo di 530 milioni attribuito ai Comuni dal recente decreto legge n. 78 sugli Enti locali.

Le due note metodologiche sono connesse poiché il contributo di 530 milioni è da ripartirsi tra i Comuni tenendo conto, oltre che dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI, della suddetta verifica del gettito per l'anno 2014 dell'IMU sui terreni montani - che è finalizzata ad assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse disposte dal decreto legge n. 4, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni.

Una quota di 472,5 milioni del suddetto contributo di 530 milioni viene ripartita tenendo conto dei gettiti dell'IMU e della TASI e la restante quota di 57,5 milioni viene ripartita

tenendo conto della verifica del gettito dell'IMU dei terreni montani.

Secondo le metodologie approvate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con successivi decreti ministeriali si provvederà rispettivamente alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun Comune, sulla base dell'esito della suddetta verifica del gettito dell'IMU sui terreni montani, ed a stabilire la quota del contributo di 530 milioni di euro da assegnare a ciascun Comune.

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000274_Comunicato%20della%20Conferenza%20Stato-citta%20del%202016%20luglio%202015.pdf

Ministero dell'Economia e delle Finanze: al via la rilevazione delle partecipazioni pubbliche per il 2014.

Con comunicato del 16/07/2015, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze rende noto che è attiva la rilevazione delle partecipazioni di tutte le Pubbliche Amministrazioni - centrali, territoriali e non territoriali - e dei rispettivi rappresentanti negli organi di governo delle società per l'anno 2014.

Il termine per la comunicazione dei dati è fissato al 15 ottobre 2015.

A partire da quest'anno si realizza l'unificazione della raccolta dei dati relativi alle società partecipate pubbliche.

Attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro le Amministrazioni dovranno infatti dichiarare, oltre alle consuete informazioni relative alle partecipazioni, dirette e indirette, anche quelle riguardanti i propri rappresentanti negli organi societari, che precedentemente venivano trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l'applicativo CONSOC del Portale PERLA PA.

Questa novità nella procedura di raccolta delle informazioni sulle partecipazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, rappresenta un valido esempio di razionalizzazione di banche dati istituite da Amministrazioni centrali, nonché di semplificazione degli adempimenti a carico di circa 11.000 Amministrazioni pubbliche.

La rilevazione delle partecipazioni, assieme a quella dei beni dati in concessione e a quella dei beni immobili, si inserisce nell'ambito del Progetto Patrimonio della PA, avviato dal Dipartimento del Tesoro, in attuazione della Legge Finanziaria per il 2010, per la ricognizione annuale delle componenti dell'attivo delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato.

La rilevazione dei beni immobili per l'anno 2014 è stata aperta lo scorso 15 maggio e chiuderà il prossimo 31 luglio.

La rilevazione delle concessioni sarà avviata entro il mese di settembre p.v.

Maggiori informazioni sulla rilevazione delle Partecipazioni e le istruzioni per la comunicazione dei dati sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro al link Patrimonio della PA - Partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche.

Quesiti sulla comunicazione dei dati possono essere indirizzati alla casella di posta elettronica supportotematicopatrimonio@tesoro.it.

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0150.html

Anticorruzione: Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017.

L'Autorità nazionale anticorruzione ritiene opportuno fornire indicazioni in merito all'obbligo di aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) da parte di tutti i soggetti tenuti alla relativa adozione.

L'art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che: «l'organo di indirizzo politico, su proposta del

responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione».

In merito, il Piano Nazionale Anticorruzione specifica che l'organo di indirizzo politico deve adottare il P.T.P.C. prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. La sussistenza dell'obbligo in parola discende, dunque, dalla stessa natura del P.T.P.C. che, in quanto atto programmatico, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro concreta attuazione in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della Performance (P.P.), col quale deve essere realizzato un collegamento effettivo e puntuale.

Si tratta, in sintesi, di uno strumento dinamico, che si evolve con l'evolversi della struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia di prevenzione.

Le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti, hanno adottato, sulla base del PNA del 2013, un primo piano 2014-2016 entro il 31 gennaio 2014 e molti di essi hanno aggiornato il PTPC adottando un nuovo piano con validità 2015-2017.

Tale obbligo di aggiornamento, cioè di adozione di un PTPC con validità 2015-2017, vale per tutti i soggetti che non vi abbiano ancora provveduto.

Tale piano tiene conto degli indirizzi contenuti nel PNA del 2013, ma anche delle specifiche situazioni di contesto

esterno e interno nelle quali l'amministrazione si trova ad operare.

Così, a mero titolo esemplificativo, si rammenta che, di anno in anno, il P.T.P.C. deve contenere le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione per ciascuna misura degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione; deve individuare le priorità di trattamento; deve dar conto degli esiti di verifiche e controlli effettuati (in particolare in relazione alle cause di inconfirmità e incompatibilità degli incarichi, alla formazione di commissioni, alla assegnazione di uffici, allo stato di applicazione del Codice di comportamento); deve quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione, nonché indicare il numero di incarichi e aree oggetto di rotazione (per dirigenti e funzionari aree a rischio).

L'attività di monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C., è, dunque, strumento strategico per la concreta realizzazione di quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e, come tale, contenuto informativo fondamentale del Piano.

Quanto alle modalità di aggiornamento, ferma restando le competenze del R.P.C. e dell'organo di indirizzo politico, con riguardo rispettivamente alla

predisposizione e alla adozione, ciascun soggetto tenuto, sulla base delle proprie specificità, potrà ritenere di assolvere l'obbligo in parola approvando un piano che sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un aggiornamento annuale che rinvii, per le parti immutate, al P.T.P.C. precedente.

Elemento di sicura attenzione, in occasione dell'aggiornamento, è la relazione annuale del R.P.C. i cui contenuti vanno adeguatamente considerati nel P.T.P.C.

Al fine di rendere conoscibile l'evoluzione della strategia di contrasto alla corruzione, i P.T.P.C. relativi agli anni trascorsi vanno comunque pubblicati e resi consultabili nella apposita sezione di "amministrazione trasparente".

Quanto al PTPC da approvarsi entro il 31 gennaio 2016, con validità 2016-2018, le amministrazioni si dovranno attenere ai nuovi indirizzi del PNA 2015, che l'Autorità approverà entro il mese di ottobre del corrente anno.

Posta la sussistenza dell'obbligo di aggiornamento, occorre ulteriormente precisare che la mancata adozione del PTPC 2015-2017 è sanzionabile ai sensi dell'art. 19, co. 5, dl. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.

In relazione al termine e alle modalità di aggiornamento del P.T.T.I. e il suo coordinamento con il P.T.P.C., si rinvia a quanto indicato nelle Linee guida sulla

trasparenza approvate con delibera n. 50 del 2013.

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/>

GSE: "Fatture Energy" emesse dagli operatori nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il GSE informa che, ai sensi del DM 3 aprile 2013, n. 55, dal 20 luglio 2015 saranno attivate, limitatamente al regime commerciale delle FER Elettriche di cui al DM 6 luglio 2012, le funzionalità del Portale del GSE relative alle "Fatture Energy" emesse dagli operatori nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Dalla data sopraindicata il GSE emetterà - per conto degli operatori - le fatture in formato XML, provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al Sistema di Interscambio - SDI.

Gli operatori sono tenuti ad effettuare la conservazione sostitutiva delle fatture e delle notifiche del Sistema di Interscambio, messe a disposizione dal GSE sul Portale delle FER Elettriche.

Al fine di rispettare le tempistiche di pagamento ad oggi previste, gli operatori dovranno, inoltre, completare il processo di fatturazione entro l'ultimo giorno del mese.

Il documento "Istruzioni operative relative alle Fatture Energy" fornisce maggiori dettagli in merito alle funzionalità del processo di fatturazione elettronica.

Le Istruzioni illustrano il processo di fatturazione elettronica implementato dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per i seguenti meccanismi di incentivazione e supporto alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica:

- Certificati Verdi
- Tariffa Onnicomprensiva
- Ritiro Dedicato
- Tariffa Fissa Onnicomprensiva
- Scambio sul posto
- Certificati Bianchi
- FER Elettriche

Le istruzioni riportano le fasi del processo di fatturazione e i termini di pagamento validi per tutti i fornitori nazionali che emettono fatture nei confronti del GSE.

Per garantire un flusso integrato e costante rispetto alle attuali regole di fatturazione, tale processo sarà attivato gradualmente, previa informativa sul sito del GSE, per gli altri meccanismi di incentivazione e supporto alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, per i quali è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica.

Per ricevere ulteriori informazioni in merito è possibile contattare il numero verde 800.16.16.16 o inviare una e-mail all'indirizzo

fatturazione.elettronica@cc.gse.it.

http://www.gse.it/it/Bandi%20di%20gara/GSE_Documenti/Fatturazione%20Elettronica/20150701%20Istruzioni%20operative_Fatture%20Energy.pdf

Ministero dell'Interno: Comunicato del 13 luglio 2015 relativo all' erogazione di risorse erariali.

Il Ministero dell'interno rende noto che nelle date sotto indicate si e' provveduto all'erogazione delle seguenti risorse:

➤ 8 luglio 2015:

Restituzione delle maggiori riduzioni applicate a titolo di IMU dei terreni agricoli. I rimborsi disposti per ciascun comune sono quelli indicati nel comunicato del 1 aprile 2015.

➤ 9 luglio 2015

Saldo del fondo di solidarietà comunale 2013

➤ 10 luglio 2015

Ulteriore acconto del fondo di solidarietà comunale 2014 nella misura percentuale del 99,30 per cento della spettanza annuale.

Si fa inoltre presente che le suddette erogazioni sono state sospese per i comuni inadempienti alle prescrizioni dell'articolo 143 del TUEL, alla trasmissione dei questionari Sose nonché all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze della certificazione del saldo finanziario conseguito nel 2013.

Su quest'ultimo aspetto i comuni interessati possono consultare la propria posizione sul sito web di questa Direzione Centrale - area certificati - TBEL "sospensione erogazione per inadempimenti".

<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/index.html>

Ministero dell'Interno: Comunicato del 16 luglio 2015 - relativo all'aggiornamento dei dati resi noti il 15 aprile 2015 relativi alla divulgazione riepilogativa dell'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale 2015.

Il Ministero dell'Interno rende noto che i dati divulgati il 15 aprile 2015 sui quali è stato sancito l'accordo, nella seduta del 31 marzo 2015, in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previsto dall'articolo 1, comma 380-ter, lettera b), della legge n. 228 del 2012, sono stati aggiornati in applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2015.

In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (DPCM) su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, viene messo a disposizione dei comuni il dato riepilogativo aggiornato al 15 luglio

2015.

In seguito al perfezionamento del DPCM sarà divulgato un prospetto sintetico che consentirà ai singoli comuni di conoscere tutte le componenti di calcolo che hanno portato alla determinazione del Fondo stesso.

<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/index.html>

Corte dei Conti: Assunzioni a tempo determinato e contratti ex art. 110 TUEL e ricollocazione dei dipendenti degli enti di area vasta - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte.

In relazione alla possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato, nonché assunzioni tramite mobilità volontaria di personale in entrata per la copertura di posti infungibili e in relazione alla possibilità del conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, la Corte dei Conti Piemonte precisa quanto segue con Delibera n. 113/2015/SRCPIE/PAR:

Con deliberazione n. 19/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle autonomie ha affrontato diverse questioni, poste dalle Sezioni regionali di controllo per il Piemonte e per la Lombardia, tutte vertenti sulla corretta interpretazione ed applicazione di quanto dispone l'art. 1,

comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015.

Relativamente alla possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato, e di conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL la Sezione delle Autonomie, si è espressa nei seguenti termini:

"Nella premessa metodologica alla presente disamina delle questioni di massima poste, si è precisato che l'esame delle questioni è limitato alle difficoltà interpretative, sotto il profilo letterale, sistematico e logico, direttamente ed esclusivamente connesse al tenore dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014; altri istituti concernenti altre facoltà assunzionali degli enti interessati, anche se indirettamente rilevanti nell'ambito del lavoro esegetico, restano fuori dal perimetro della questione di massima. La ragione di questa delimitazione dell'ambito esegetico risiede nel fatto che il comma 424 contiene solo un espresso regime derogatorio a specifiche norme che regolano la fattispecie dei limiti e dei vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato. Ciò comporta che la pronuncia di orientamenti interpretativi su altre disposizioni non toccate da alcuna novella legislativa esorbita dalla stessa funzione nomofilattica, attesa la diversità della disciplina e delle fattispecie considerate.

Tali fattispecie, estranee alle disposizioni contenute nell'art. 1,

comma 424 della legge 190/2014, restano confermate nella loro peculiare disciplina normativa anche per quello che attiene ai relativi vincoli previsti dalle leggi.

Gli specifici quesiti in argomento che si ricordano: il primo, teso a conoscere se sia possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge; il secondo, se sia possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL esorbitano, dunque, secondo i criteri appena enunciati, dal tema delle difficoltà interpretative ed applicative del comma 424; sugli stessi, quindi, non vi è luogo a deliberare".

La Sezione Autonomie ha quindi ritenuto che le fattispecie in esame esulano dal campo di applicazione del predetto comma 424 e dai relativi divieti, e restano soggette alla disciplina propria dello specifico istituto.

La sezione regionale del Piemonte, ritiene comunque opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di non incorrere in possibili effetti vanificatori dello scopo delle disposizioni in questione, conseguenti alle eventuali assunzioni a tempo determinato.

In particolare, le assunzioni a tempo determinato possono essere disposte per far fronte ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, trovando causa nella urgenza di provvedere alla sostituzione momentanea di un dipendente mancante o nella carenza di professionalità specifica nell'ente non

rinvenibile neanche tra le unità soprannumerarie da ricollocare.

A sua volta, il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110, comma 1, in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, dovrà essere valutato in relazione al conseguente venir meno di un posto in pianta organica, che potrebbe essere utilmente destinato ai fini assunzionali previsti dal citato comma 424.

In conclusione, la Sezione sottolinea l'opportunità di valutare con estrema cautela il ricorso a forme assunzionali che, a seconda delle modalità di configurazione concreta, potrebbero eludere le finalità sottese al richiamato comma 424, con conseguente nullità del relativo contratto ai sensi dell'articolo 1344 c.c. Relativamente alla possibilità di effettuare assunzioni tramite mobilità volontaria di personale in entrata per la copertura di posti infungibili che non è possibile coprire mediante concorso, la Sezione autonomie ha formulato il seguente principio di diritto: ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: "se il posto da coprire sia infungibile intendendosi tale, un posto per il quale è prevista una professionalità legalmente qualificata, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta

professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l'unica esigenza di organico da soddisfare nell'arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuati ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014".

A questa conclusione la Sezione Autonomie è giunta in base al seguente percorso argomentativo:

"Per quel che riguarda il quesito appena riassunto la Sezione remittente si esprime negativamente argomentando che una tale assunzione comunque sottrarrebbe un posto dell'organico alle possibilità di ricollocazione.

Il punto specifico dell'esperibilità della mobilità volontaria è stato analizzato nel secondo quesito e in quella sede sono state illustrate le ragioni che conducono a ritenere non esperibile la mobilità volontaria; al riguardo si ritiene di confermare le argomentazioni già svolte che, in sostanza, contengono quelle espresse dalla Sezione del Piemonte.

Tuttavia esigenze di coerenza impongono di puntualizzare che laddove l'infungibilità integri le specifiche ed eccezionali condizioni già esplicitate nella risposta al terzo quesito della Sezione regionale di controllo della Lombardia, che qui integralmente si richiamano, la mobilità volontaria così finalizzata sia esperibile”.

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2840-14/07/2015-SRCPIE>